gere, motofurgoni ecc.; autovetture, autobus, autocarri, ecc.; trattori agricoli e stradali; rimorchi per trasporto di persone o di cose e destinati ad usi speciali. Si rilevano sia le unità complete che i telai completi e le carrozzerie. Dei tipi indicati sono richiesti il numero ed il peso. Sono compresi nella rilevazione tutti gli stabilimenti che provvedono alla produzione (od anche al solo montaggio) di telai o carrozzerie o unità complete, sia per proprio conto che per conto di terzi, anche se le parti staccate siano state fabbricate o comunque fornite da altre ditte. Sono invece esclusi tutti gli stabilimenti che fabbricano soltanto motori o parti staccate ed accessori vari di autoveicoli, purché non provvedano al loro montaggio definitivo per la produzione di telai, carrozzerie ed unità complete.

Il ministero del Lavoro considera le seguenti categorie di attività:

a) fabbricazione di prodotti metalmeccanici (fonderie di seconda fusione, ecc.);

b) costruzione di macchine ed apparecchi elettrici;

c) costruzione di mezzi di trasporto (cantieri navali, costruzione e riparazione di materiale ferroviario, costruzione ai autoveicoli, motoveicoli, biciclette, ecc.).

La rilevazione riguarda tutti gli stabilimenti esistenti nel solo caso della costruzione di automotoveicoli e aeromobili (al pari di quanto avviene per la statistica della produzione); negli altri casi invece è limitata agli stabilimenti con almeno 10 operai.

Unità di rilevazione è sempre l'unità locale cioè lo stabilimento.

I dati raccolti riguardano:

a) l'occupazione operaia: numero medio degli operai in forza nello stabilimento alla fine di ogni periodo di paga, distinti per sesso; numero degli operai di età inferiore a 18 anni;

b) gli orari di lavoro: numero delle ore di lavoro complessivamente prestate, numero complessivo delle presenze (giornate-operaio); ripartizione degli operai in forza nell'ultima settimana del mese a seconda degli orari di lavoro praticati nel reparto cui sono addetti (orari inferiori alle 40 ore settimanali, orari di 40 ore e orari superiori a 40 ore); *c*) le retribuzioni lorde effettivamente corrisposte per i periodi di paga terminati nel mese.

Le rilevazioni sono sempre state effettuate tramite l'Ispettorato del lavoro (ex Ispettorato dell'industria e del lavoro ed ex Ispettorato corporativo).